

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTA la legge regionale 1° settembre 1997, n° 33 recante: *“Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”*, modificata dalla L.R. 31/08/1998, n° 15 e dalla L.R. 08/05/2001, n° 7;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, approvato con D.P. n. 36/S.6/S.G. del 1° marzo 2007;

VISTO il proprio D.A. n° 1837 del 25.09.08 con gli allegati “A” e “B”, avente per oggetto *“Calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009”*;

VISTO il proprio D.A. n° 2249 del 17.10.08 con gli allegati “A” e “B”, avente per oggetto *“Correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008, concernente calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009”*;

VISTO il ricorso giurisdizionale proposto presso il T.A.R. di Palermo da Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus e Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, del D.A. 17 ottobre 2008 n° 2249 e del D.A. 25 settembre 2008 n° 1837 in alcune parti;

VISTA l'ordinanza n° 1373/2008 del T.A.R. Sicilia – Sezione Prima, di Palermo con la quale si accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati sopra citati nella parte in cui:

«i) autorizza la caccia della Lepre italiana (Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna anche minimale forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto nel parere dell'INFS (lett. “a” del provvedimento impugnato sub. 3 del ricorso in epigrafe);

ii) autorizza la caccia della beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31/12/2008 contenuta nel parere INFS (lett. “b” del provvedimento impugnato sub. 3);

iii) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalla principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come previsto dall'art. 21 L.R. 33/97 (lett. “d” del provvedimento impugnato sub. 3). »

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla sopracitata ordinanza del T.A.R. del 2 dicembre 2008;

CONSIDERATO, altresì, che l'attività venatoria alla lepre italiana (*lepus corsicanus*) si è già conclusa il 23 novembre 2008 (lett. f) art. 1 del D.A. 25 settembre 2008 n. 1837), e che pertanto non occorre provvedere ad alcuna modifica dei provvedimenti impugnati;

DECRETA

ART. 1 – In esecuzione dell'ordinanza del 2 dicembre 2008 citata in premessa, è sospeso il D.A. n. 2249 del 17/10/2008 di modifica del precedente D.A. n. 1837 del 25/09/2008, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui:

- a) autorizza la caccia della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna anche minimale forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto nel parere dell'INFS (lett."a" del provvedimento impugnato sub. 3 del ricorso in epigrafe);
- b) autorizza la caccia della beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31/12/2008 contenuta nel parere INFS (lett."b" del provvedimento impugnato sub. 3);
- c) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come previsto dall'art. 21 L.R. 33/97 (lett."d" del provvedimento impugnato sub. 3);

ART. 2 – A parziale modifica della lettera h) dell'art. 1 del D.A. n. 1837 del 25 settembre 2008 l'attività venatoria alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) è consentita fino al 31 dicembre 2008.

ART. 3 – ~~L'attività venatoria non è consentita nelle aree e sui valichi montani interessati dalle~~ principali rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Agricoltura.

PALERMO, 5 dicembre 2008

L'ASSESSORE
(Prof. Giovanni La Via)